



Il Presidente

ADELE MARCELLINI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 25/05/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

MARCELLINI ADELE, Presidente

GIUFFRE' SANTI, Relatore

BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice

in data 25/05/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 453/2026 depositato il 29/01/2026

proposto da

Difeso da

Giulio Andreani -

Valeria Andreani -

Rappresentato da

~~Rappresentante difeso da~~

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano

elettivamente domiciliato presso

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. IVA-ALTRO 2019

- sul ricorso n. 455/2026 depositato il 29/01/2026

proposto da

Difeso da

Giulio Andreani -
Valeria Andreani -

Rappresentato da
Rappresentante difeso da
Giulio Andreani -

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano

elettivamente domiciliato presso

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. IVA-ALTRO 2021

- sul ricorso n. 457/2026 depositato il 29/01/2026

proposto da

Difeso da

Giulio Andreani -
Valeria Andreani -

Rappresentato da
Rappresentante difeso da

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano

elettivamente domiciliato presso _____

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. _____ IVA-ALTRO 2022

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1655/2026 depositato il 29/05/2026

Richieste delle parti:

Parte ricorrente si oppone alla sospensione ex art. 295 cpc chiesta da parte resistente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società _____ propone ricorso avverso le intimazioni di pagamento n. _____, relativa al periodo d'imposta 2019, n. _____ relativa al periodo d'imposta 2021, n. _____, relativa al periodo d'imposta 2022, notificate in data 17/11/2025, con la quale veniva intimato il pagamento dell'ammontare complessivo di € 74.108.729,70. Come precisato nell'atto, si tratta di imposte, sanzioni e interessi dovuti a seguito della sentenza n. 802/16/25, divenuta definitiva, con riguardo agli avvisi di accertamento n. _____, n. _____, n. _____ per gli anni 2019-2021-2022 con cui l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano, recuperava l'IVA non versata, oltre interessi e sanzioni, resa nell'ambito del giudizio incardinato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Milano sub RG n. 1375/2024. Infatti, la società è stata oggetto di verifica da parte della Guardia di finanza, il cui esito è confluito nel PVC del 4 aprile 2023, seguito dalla notifica di avvisi di accertamento - per quanto di competenza della DP I di Milano - per gli anni d'imposta 2019, 2021 e 2022 afferenti all'indebita detrazione dell'Iva per l'utilizzo di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti; avvisi che venivano impugnati innanzi alla CGT di Milano, sub RG 1375/2024. In data 22 novembre 2023, la società presentava proposta di concordato preventivo in continuità indiretta e diretta con annessa proposta di transazione fiscale. Il Tribunale di Milano, con decreto del 12 settembre 2024 omologava il concordato preventivo in parola. Con sentenza n. 802/16/2025, depositata il 19 febbraio 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di Milano, preso atto dell'omologa del concordato, dichiarava la cessazione della materia del contendere, pronunciando l'estinzione del giudizio iscritto sub RG n. 1375/2024 avente ad oggetto gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2019, 2021 e 2022.

La ricorrente società eccepisce:

1. Illegittimità dell'atto impugnato perché nessuna somma è dovuta dalla comparente, avendo quest'ultima già interamente versato le somme dovute per effetto della transazione fiscale, approvata, ai sensi dell'art. 88 CCII, dalla stessa Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano nonché della sentenza di omologazione del concordato preventivo depositata dal Tribunale di Milano in data 23 settembre 2024, divenuta definitiva;
2. Illegittimità dell'atto impugnato per violazione dei principi che presiedono all'obbligo di motivazione (art. 7 della l. n. 212/2000);
3. Illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata e delle somme alle quali la medesima si riferisce, perché con tale atto l'Amministrazione finanziaria, in violazione dell'art. 117 CCII, pretende il pagamento dei crediti di cui trattasi senza tenere conto della falcidia prevista dal concordato preventivo e

dalla transazione fiscale, omologati dal Tribunale di Milano, e perché che la ricorrente ha estinto i debiti di cui trattasi, avendo adempiuto gli obblighi concordatari, nonché per violazione dei principi di legalità sostanziale nonché di ragionevolezza e proporzionalità;

4. Illegittimità dell'atto impugnato per violazione principi di leale collaborazione, trasparenza e buona fede che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad applicare nei rapporti con i contribuenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Corte dalla documentazione agli atti, ritiene che in via preliminare, si manifestano i presupposti per una sospensione del giudizio ex art. 295 cpc in attesa della conclusione dei residuali adempimenti concorsuali, tenuto conto che l'Agenzia delle Entrate di seguito "Ufficio" ha provveduto in via amministrativa alla sospensione dell'esecutività di tutte le partite di ruolo di cui agli avvisi di accertamento menzionati.

La sentenza n. 802/16/2025 non si è pronunciata nel merito della controversia tributaria; essa ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992, su istanza della stessa ricorrente, in ragione del fatto che l'omologazione definitiva del concordato preventivo – comprensivo della transazione fiscale – aveva privato le parti dell'interesse a proseguire il giudizio. Il dispositivo della sentenza non contiene alcuna statuizione sulla legittimità degli atti impositivi né sulla debenza delle somme ivi indicate.

La dichiarazione di estinzione per cessata materia del contendere non equivale a una pronuncia di rigetto del ricorso, né determina la definitività degli atti impugnati nel senso inteso dall'Ufficio. La logica è esattamente inversa: la causa che ha determinato la cessazione della materia del contendere è l'omologazione della transazione fiscale, che ha sostituito il credito originario degli avvisi di accertamento con il credito concordatario di Euro 24.035.698,00, già integralmente soddisfatto. La sentenza di cessata materia del contendere è l'effetto di quell'estinzione, non la fonte di un nuovo titolo esecutivo per l'importo originario.

Pertanto, la tesi dell'Ufficio – per cui la sentenza di cessata materia del contendere avrebbe reso definitivi e integralmente esigibili gli avvisi di accertamento – inverte il rapporto causa-effetto e si pone in aperta contraddizione con la ratio dell'istituto della transazione fiscale di cui all'art. 88 CCII e con il principio per cui il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori ai sensi dell'art. 117 CCII.

Strettamente connesso al motivo che precede è il terzo motivo di ricorso, egualmente fondato.

L'art. 117 CCII stabilisce che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, consenzienti e dissenzienti. La falcidia concordataria, una volta omologato il piano, opera ipso iure nei confronti di tutti i creditori, incluse le Agenzie fiscali, a prescindere dal loro voto e dalla qualificazione come creditori privilegiati o chirografari, salvo quanto previsto dagli artt. 88 e segg. CCII per la transazione fiscale.

Nel caso di specie:

(a) La proposta di transazione fiscale, approvata dalla stessa Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano ai sensi dell'art. 88 CCII, prevedeva espressamente che il pagamento di Euro 24.035.698,00 avrebbe estinto qualsiasi pretesa dell'Erario, sia "certa" che "potenziale", con riguardo agli anni 2019, 2021 e 2022.

(b) Il Tribunale di Milano ha omologato il concordato preventivo con sentenza n. 645/2024, divenuta definitiva per mancata impugnazione.

(c) La [] ha interamente adempiuto agli obblighi concordatari, versando Euro 24.035.698,00 entro il dicembre 2024, prima della scadenza dei termini e ben prima della notifica delle intimazioni di pagamento impuguate (novembre 2025).

Alla luce di tali circostanze, documentalmente provate e pacifiche tra le parti, l'intimazione di pagamento intimava somme già estinte per effetto dell'esecuzione della transazione fiscale omologata. L'Ufficio non può legittimamente pretendere il pagamento dell'importo originario degli avvisi di accertamento dopo aver espresso voto favorevole alla transazione fiscale che li ha falcidiati e dopo aver incassato l'intero importo concordatario.

L'osservazione dell'Ufficio circa la pendenza degli adempimenti concordatari residui (earn out da vendita dell'immobile di [] []) non modifica tale conclusione. L'eventuale earn out è una prestazione

aggiuntiva e condizionata, meramente eventuale, che la proposta concordataria stessa esclude dalla base di calcolo principale e che – quand'anche realizzata – non reintegra l'importo originario degli avvisi di accertamento. La pendenza di tale adempimento residuale non impedisce l'avvenuta estinzione del debito concordatario nella misura già corrisposta, né legittima l'emissione di un'intimazione per l'intero importo originario.

Ne consegue che nessuna somma era dovuta dalla ricorrente alla data di notifica dell'intimazione impugnata e che questa è illegittima nel merito.

L'istanza di sospensione cautelare dell'atto impugnato, proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 47 D. Lgs. 546/1992, è assorbita dalla decisione nel merito che, con la presente sentenza, dichiara l'illegittimità dell'atto impugnato e ne dispone l'annullamento.

P.Q.M.

La Corte accoglie i ricorsi riuniti e liquida le spese in euro 5.000,00 oltre oneri e CUT comprensivi della fase cautelare, a favore della ricorrente.